

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 143 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al **Verbale n.° 05/2016 del 25.07.2016** - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione- U.O. Territoriale di Vittoria

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione n.° 05/2016 del 25.07.2016, del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – U.O. Territoriale di Vittoria, redatto dai TT.d.PP. DR Corrado BIAZZO e ISP. Bruno MAROTTA a seguito accertamento eseguito il 12 luglio 2016, presso l'attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli della ditta Coop. Sicilia Agricola a.r.l. con sede a Vittoria c.da Fanello Km. 1, del Sig. **BARBERA GIOVANNI**, nato a Vittoria il 24.01.1984 ed ivi residente in Via Palestro n. 500, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante ;

Atteso che a carico del Sig. **BARBERA GIOVANNI**, è stata rilevata, la violazione all'art. 6 del al Reg. CE n. 852/2004, *"per avere omesso di comunicare all'Autorità Competente la Registrazione (D.I.A.) prevista per l'esercizio dell'attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli;"*

Lo stesso titolare, a cui è stata contestata la suddetta violazione, ha rilasciato la seguente dichiarazione "La Cooperativa ha fatto richiesta di affitto dei locali presso il curatore fallimentare Dr Buscema Giuseppe – Via Fosso Tantillo n. 14/a Modica, rilasciando regolare contratto di affitto"

Atteso che la sopradetta violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 193 del 06/11/07, che così recita "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione"

Considerato che la violazione contestata è riconducibile alla fattispecie sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007 con una pena pecuniaria amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 05.08.2016 nelle mani del Sig. **BARBERA Carmelo**, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;


Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. **BARBERA GIOVANNI**, nella qualità di legale responsabile della ditta Coop. Sicilia Agricola a.r.l. sita in Vittoria c.da Fanello Km. 1 il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, infine, la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);



VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.º1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **BARBERA GIOVANNI**, nato a Vittoria il 24.01.1984 ed ivi residente in Via Palestro n. 500, nella qualità di legale rappresentante della ditta Coop. Sicilia Agricola a.r.l. il pagamento della somma totale di € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 3.150,00;**

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00,

Per complessivi €. 3.216,00 (euro tremiladuecentosedici)

Quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.º 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.º 5/2016 del 25.07.2016 NAS di Ragusa;

Quanto ad €. 3.150,00 da pagare tramite c/c postale n.º 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.º 5/2016 25.07.2016 SIAN UOT di Vittoria nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire anche tramite PEC: affari.general@pec.asp.rg.it, l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.º 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- **Sig. BARBERA GIOVANNI**, nato a Vittoria il 24.01.1984 ed ivi residente in Via Palestro n. 500, nella qualità di legale rappresentante della ditta Coop. Sicilia Agricola a.r.l.;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (S.I.A.N. U.O.T. di Vittoria - Via Nicosia n. 27 – Vittoria);

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.º 1 Ragusa.

Ragusa, 25.09.2017

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

